# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA

**Anno 1914** — **Roma — Venerdì, 2 ottobre** — **Numero 236**

**DIREZIONE**
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

**Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi**

**AMMINISTRAZIONE**
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

**Abbonamenti**

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 22: semestre L. 12: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 26: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

**Inserzioni**

Atti giudiziari . . . . . . . . . . . . . . L. 0.35 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . . . . . . . . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent.* **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
*Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.*


## SOMMARIO



# PARTE UFFICIALE

## LEGGI E DECRETI

*Il numero* 998 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

### VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 29 della legge 8 luglio 1904, n. 407 concernente provvedimenti per la scuola e per i maestri elementari;

Veduta la legge 5 luglio 1908, n. 391 che istituisce in Roma ed erige in ente morale l'Istituto nazionale per la educazione degli orfani dei maestri elementari e dei direttori didattici;

Veduta la legge 26 giugno 1913, n. 836 che approva un nuovo ordinamento del detto Istituto nazionale;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 26 giugno 1913, n. 836, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — DANEO.

Visto, *Il guardasigilli*: DARI

### REGOLAMENTO

per la esecuzione della legge 26 giugno 1913, n. 836, che approva l'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'educazione e l'istruzione degli orfani dei maestri elementari e dei direttori didattici

TITOLO I.

Degli amministratori dell'Istituto nazionale per l'educazione e l'istruzione degli orfani dei maestri elementari e dei direttori didattici

Art. 1.

La elezione dei quattro rappresentanti la classe magistrale nel

Consiglio direttivo dell'Istituto ha luogo in tutti i Comuni del Regno nella prima quindicina di novembre, in giorno di scuola da destinarsi volta per volta dal ministro della pubblica istruzione.

Possono prendere parte all'elezione i maestri, le maestre, i direttori e le direttrici didattiche che siano iscritti nell'ultimo elenco che ha servito di base alla riscossione della giornata di stipendio.

Sono eleggibili anche le maestre e le direttrici.

Art. 2.

Il diritto di prendere parte alla votazione è strettamente personale. Nessuno può farsi rappresentare, nè mandare il voto per iscritto.

La votazione si fa con scheda consegnata in busta chiusa. La scheda può essere scritta, stampata, o parte scritta e parte stampata.

Ciascun elettore ha diritto di scrivere sulla scheda non più di tre nomi e riescono eletti a consiglieri coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti.

Art. 3.

Gli insegnanti consegnano la scheda, chiusa nella busta, al direttore didattico o alla direttrice da cui dipendono, e, in mancanza, a chi temporaneamente ne fa le veci.

Nei Comuni, che non hanno direzione didattica, gli insegnanti consegnano la scheda al maestro più anziano d'età.

All'atto della consegna della scheda, gli insegnanti appongono la propria firma accanto al loro nome in apposito elenco firmato dal direttore o dal maestro più anziano.

Terminata la votazione, e non prima di tre ore da quella in cui fu iniziata, se tutti i maestri non hanno votato, chi ha raccolte le schede vi unisce la propria, appone la sua firma su ciascuna busta e consegna le schede con l'elenco, da esso pure firmato, al sindaco del Comune, il quale, il giorno stesso della votazione, spedirà schede ed elenco, in plico raccomandato, al R. provveditore agli studi.

Nei Comuni che hanno un'unica scuola, il titolare di essa consegnerà la sua scheda, chiusa in busta, direttamente al sindaco, il quale ne curerà l'immediato invio al provveditore agli studi in plico raccomandato.

Art. 4.

Entro il mese di novembre, in giorni pubblicamente notificati, l'ispettore anziano tra gli ispettori residenti nel capoluogo della Provincia, con l'assistenza di quattro maestri designati dal R. provveditore, procede allo spoglio delle schede e trasmette al Ministero della pubblica istruzione l'elenco dei candidati col numero dei voti riportati da ciascuno. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

In base ai risultati della votazione in tutte le Provincie, il Ministero compila la graduatoria dei candidati, e provvede, con apposito decreto, alla proclamazione dei quattro che hanno riportato il maggior numero dei voti.

La graduatoria resta in vigore per un triennio, per le eventuali sostituzioni.

Art. 5.

Quando in alcuni Comuni la votazione sia stata irregolare, se il voto dei maestri di tali Comuni non influisce sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre ripetere la votazione. In caso diverso, in quei Comuni in cui la votazione sia stata irregolare, essa seguirà entro un mese, nel giorno che sarà stabilito dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 6.

Venendo a mancare per rinuncia, per morte, per decadenza, od altro motivo, uno o più componenti del Consiglio direttivo dell'Istituto, questo nel più breve tempo possibile ne provocherà, dal Ministero della pubblica istruzione, la sostituzione.

Se verranno a mancare i rappresentanti della classe magistrale, il Ministero nominerà a sostituirli quelli che nella graduatoria si trovino designati immediatamente dopo gli eletti.

Art. 7.

Nei Consigli di amministrazione del Convitto di Assisi e del Collegio di Anagni, uno dei rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, di cui all'art. 100, lettera c), del regolamento per i Convitti nazionali 24 marzo 1912, n. 1101, sarà scelto dal ministro nella terna dei maestri delle provincie di Perugia e Roma che i rispettivi Consigli scolastici gli proporranno.

Art. 8.

Il Consiglio direttivo si raduna in sezione ordinaria, non meno di due volte l'anno ma può radunarsi straordinariamente quante volte il presidente lo stimi necessario, o quando quattro consiglieri ne facciano domanda per iscritto, o la Giunta del Consiglio stesso ne deliberi la convocazione.

Le adunanze sono valide quando intervengano tre consiglieri oltre il presidente. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità prevale il voto del presidente.

In ogni adunanza si legge e si approva il verbale della seduta precedente, che viene sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il Consiglio direttivo, nella sua prima adunanza, elegge nel suo seno un vice presidente e, per la firma delle richieste per l'emissione degli ordini di pagamento, un consigliere delegato, escluso il rappresentante dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Art. 9.

I membri del Consiglio direttivo decadono di pieno diritto dalla loro carica se, senza giustificato motivo, riconosciuto dal Consiglio stesso, non intervengano alle adunanze per tre sedute consecutive, o nel corso dell'anno non prendano parte almeno alla metà delle sedute.

Le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese di viaggio in seconda classe ed una diaria di L. 15 al giorno per i rappresentanti della classe magistrale dimoranti fuori di Roma.

I maestri, che intervengono alle adunanze del Consiglio direttivo o della Giunta, sono considerati in servizio pubblico, ma prima di allontanarsi dalla residenza devono avvertire il sindaco o il R. provveditore agli studi per mezzo del proprio vice ispettore o ispettore, a seconda che la scuola dipende dal Comune o dal Consiglio scolastico.

Art. 10.

Spetta al Consiglio direttivo deliberare il conto ed il bilancio; provvedere sugli oggetti di cui all'art. 13 del regolamento; autorizzare l'Istituto a stare in giudizio; provvedere al conferimento dei posti e delle borse; decretare la decadenza dei beneficati e deliberare su tutti gli oggetti eccedenti la ordinaria amministrazione.

Art. 11.

Nel seno del Consiglio direttivo è costituita una Giunta, composta di tre membri: del presidente del Consiglio, che la presiede, del rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, e di uno dei rappresentanti la classe magistrale, il quale risieda in Roma, designato dal Consiglio direttivo nella prima adunanza di ogni anno. Quest'ultimo è rieleggibile. Qualora nessuno dei quattro rappresentanti la classe magistrale risieda in Roma, il Consiglio designa a far parte della Giunta il rappresentante dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti.

La Giunta si raduna di regola una volta la settimana nel giorno che essa stabilisce nella sua prima adunanza. Spetta alla Giunta curare la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e può provvedere direttamente nei soli casi d'urgenza salvo ratifica del Consiglio.

Ventiquattro ore prima dell'adunanza il presidente comunica, per iscritto, a ciascuno dei membri l'ordine del giorno.

Le sedute della Giunta sono valide con la presenza di almeno due membri, compreso il presidente, che, qualora per legittimo im-

pedimento non possa intervenire, potrà delegare uno degli altri due membri della Giunta medesima.

Le deliberazioni nelle quali i due soli membri presenti non siano concordi, sono rinviate ad un'altra seduta.

Ad ogni tornata del Consiglio direttivo la Giunta riferisce sull'opera da essa compiuta.

Art. 12.

Il Consiglio direttivo determina ogni anno il numero dei posti vacanti nei collegi e quello delle borse, e bandisce i relativi concorsi; concorre per mezzo dei Comitati provinciali per gli orfani dei maestri elementari all'assistenza scolastica con i fondi destinati dalla legge a tale scopo; vigila per mezzo della Giunta sull'opera e sull'amministrazione dei Comitati stessi.

Art. 13.

Tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo dell'Istituto sono comunicate al Ministero della pubblica istruzione entro otto giorni.

Sono soggette alla preventiva approvazione del Ministero, prima di diventare esecutive, oltre le deliberazioni espressamente menzionate dalla legge e dal presente regolamento, quelle portanti trasformazioni o diminuzioni di patrimonio, e quindi gli acquisti e le vendite di beni stabili o di titoli di rendita, la costituzione di servitù passive, le permutazioni, le contrattazioni di prestiti e le costituzioni di rendita, le concessioni di pegno o ipoteca, l'impiego in qualsiasi modo di somme disponibili, le riscossioni di capitali e le operazioni congeneri, le spese straordinarie di manutenzione, quando superino le L. 5000, e tutte le spese straordinarie, quando superino le L. 10.000.

Le deliberazioni dell'Istituto, che non fossero conformi alle leggi ed ai regolamenti, saranno annullate con decreto del ministro entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione fatta al Ministero.

Si intendono sempre riservate le facoltà di provvedere nei modi e termini, di cui agli articoli 46 e 50 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni di pubblica beneficenza.

Art. 14.

Col decreto Reale che nomina il R. commissario incaricato dell'amministrazione dell'Istituto nazionale, in caso di scioglimento del Consiglio direttivo, saranno anche stabilite le indennità da corrispondersi al R. commissario stesso.

Art. 15.

Il presidente, quale capo del Consiglio direttivo, lo rappresenta e lo presiede nelle sedute. Corrisponde con le autorità e coi privati; vigila su tutti i servizi amministrativi e ne riferisce alla Giunta ed al Consiglio direttivo; eseguisce le deliberazioni della Giunta e del Consiglio direttivo; firma le richieste per l'emissione degli ordini di pagamento da trasmettersi alla Direzione generale degli Istituti di previdenza; prende e promuove di sua iniziativa e sotto la sua responsabilità i provvedimenti di urgenza da sottoporre alla ratifica della Giunta e del Consiglio direttivo nella prima adunanza; distribuisce gli affari, su cui la Giunta deve deliberare, tra i suoi componenti; propone gli ordini del giorno contenenti le materie da trattarsi nelle adunanze del Consiglio o della Giunta; rappresenta l'Istituto nazionale di fronte ai terzi, ed in giudizio, sia come attore che come convenuto, su formale autorizzazione del Consiglio direttivo; stipula i contratti deliberati dal Consiglio o dalla Giunta in caso d'urgenza di cui all'art. 13 del presente regolamento; promuove i provvedimenti disciplinari a carico dell'impiegato d'ordine che ne abbia dato motivo; e, per quanto riguarda il segretario-ragioniere, riferisce al Ministero della pubblica istruzione, che provvede ai termini del testo unico della legge sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693.

In casi di eccezionale gravità, il presidente può sospendere dalla funzione il segretario-ragioniere e l'impiegato d'ordine, dandone immediata comunicazione rispettivamente al Ministero della pubblica istruzione ed al Consiglio direttivo dell'Istituto.

Art. 16.

La destinazione all'ufficio di segretario-ragioniere dell'Istituto nazionale sarà fatta con decreto Ministeriale su parere del Consiglio di amministrazione tra i ragionieri di ruolo del Ministero della pubblica istruzione che siano richiesti dal Consiglio direttivo e che vi consentano.

Il segretario-ragioniere potrà essere restituito al suo precedente ufficio, o per determinazione del Ministero, o per domanda dell'interessato, o per richiesta del Consiglio direttivo.

Art. 17.

Il segretario-ragioniere dell'Istituto nazionale redige i verbali del Consiglio direttivo e della Giunta e la corrispondenza; tiene in ordine il protocollo, esamina nei riguardi contabili il bilancio preventivo; tiene le scritture necessarie all'adempimento di tali sue funzioni e a porre in evidenza gli impegni, gli accertamenti, le riscossioni ed i pagamenti secondo il bilancio dell'Istituto stesso; compila e munisce del proprio visto le richieste per l'emissione degli ordini di pagamento, e, dopo firmate dal presidente e dal consigliere delegato, ne cura la spedizione alla Direzione generale degli Istituti di previdenza; compila il conto consuntivo dell'esercizio finanziario.

Il segretario-ragioniere adempie anche alle funzioni di economo.

Art. 18.

Ove il segretario-ragioniere non creda di vistare una richiesta per l'emissione degli ordini di pagamento ne sottopone le ragioni al presidente dell'Istituto, e, se questi non le riconosce fondate, la vistera in seguito ad ordine scritto del presidente da unirsi alla richiesta stessa.

Qualora poi il segretario-ragioniere rifiuti di vistare la richiesta perchè la spesa corrispondente eccede la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio, o perchè, a suo giudizio, la spesa stessa è riferibile ai residui piuttosto che alla competenza o alla competenza piuttosto che ai residui, ovvero ad un capitolo già esaurito del bilancio o diverso da quello indicato nella richiesta, questa non potrà aver corso.

Art. 19.

La nomina dell'impiegato d'ordine è fatta a scelta del Consiglio direttivo tra aspiranti che abbiano almeno la licenza tecnica o diano affidamento, sulla base dei documenti presentati, di idoneità all'ufficio e di moralità.

Il Consiglio direttivo, ove lo creda utile, può sottoporre il prescelto ad un periodo di prova prima di deliberarne la nomina definitiva.

Art. 20.

Per ciò che si riferisce al cumulo e alle incompatibilità degli uffici, alle aspettative, ai congedi, alle punizioni disciplinari e alla dispensa dal servizio, sono estese all'impiegato d'ordine, in quanto siano applicabili le disposizioni del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693.

In questi casi il Consiglio direttivo dell'Istituto ha le funzioni di Consiglio di amministrazione e di Consiglio di disciplina.

La deliberazione con la quale sia disposta la cessazione dell'incarico affidato al segretario ragioniere presso l'Istituto nazionale o la dispensa, la revoca, la destituzione dell'impiegato d'ordine, deve essere presa dal Consiglio direttivo con l'intervento almeno di cinque membri.

Le deliberazioni relative all'impiegato d'ordine sono eseguite dal presidente.

Contro la deliberazione di dispensa, di revoca, o di destituzione, l'impiegato d'ordine può avanzare ricorso al Ministero della pubblica istruzione, entro trenta giorni dopo che essa gli sia stata comunicata dal presidente dell'Istituto.

TITOLO II.

## Entrate dell'Istituto, amministrazione e contabilità

Art. 21.

Le entrate dell'Istituto sono costituite:

*a*) dalle rendite del fondo patrimoniale;

*b*) dal contributo dello Stato;

*c*) dai proventi della giornata di stipendio rilasciata dai maestri e dai direttori didattici, a norma dell'art. 29 della legge 8 luglio 1904, n. 407, e del bollo supplementare di cui all'art. 7 della legge 26 giugno 1913, n. 836;

*d*) dai lasciti, dalle donazioni e da ogni altro provento.

Tutte queste somme che formano il fondo per l'istruzione e per l'educazione degli orfani, sono versate alla Cassa depositi e prestiti, la quale ne assume gratuitamente la gestione, provvedendo al loro migliore impiego.

Art. 22.

Il Consiglio direttivo, insieme col bilancio preventivo, comunica alla Direzione generale degli Istituti di previdenza un elenco in cui sono specificate tutte le somme dovute a qualunque titolo all'Istituto, con indicazione dei contribuenti, del loro recapito, e della scadenza dei versamenti.

Dei versamenti non avvenuti a tempo debito, la predetta Direzione generale informa tosto la Giunta per i suoi provvedimenti.

Art. 23.

La ritenuta della giornata di stipendio sarà operata sulla rata di stipendio relativa al mese di febbraio di ciascun anno, ed equivarrà alla 360ª parte dello stipendio annuale al netto da ritenute di carattere tributario o produttive di pensione goduto dal direttore o dall'insegnante al 1° gennaio dell'anno medesimo.

Art. 24.

L'accertamento delle singole quote da ritenersi sullo stipendio dei direttori e degli insegnanti, verrà fatto dai Consigli scolastici, che ne indicheranno l'ammontare in un apposito elenco da inviarsi alla Direzione generale degli Istituti di previdenza, comprendente gli insegnanti dei Comuni soggetti e non soggetti al Monte pensioni.

Nel frontespizio dell'elenco suddetto si farà risultare la quota della somma complessiva da versarsi, dovuta dagli enti che conservano l'amministrazione della scuola a norma degli articoli 14, 15 e 16 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e quella dovuta dagli enti che non conservano detta amministrazione.

Per i Comuni che conservano l'amministrazione della scuola verrà compilato, in corrispondenza dell'elenco suindicato, un apposito ruolo da inviarsi alla Delegazione del tesoro, mentre un estratto dell'elenco verrà inviato ai Comuni interessati.

Art. 25.

L'importo della giornata di stipendio per i Comuni che conservano l'amministrazione della scuola sarà versato dai rispettivi esattori o cassieri comunali entro il mese di marzo di ciascun anno alla Sezione di R. tesoreria provinciale dietro rilasciato di apposita quietanza staccata dal bollettario speciale.

Parimente nel termine anzidetto i Consigli provinciali scolastici che hanno l'amministrazione della scuola verseranno alla R. tesoreria l'importo della giornata di stipendio trattenuto agli insegnanti pagati con nota nominativa.

La R. sezione di tesoreria invierà subito alla Direzione generale degli Istituti di previdenza un separato vaglia del tesoro, comprensivo degli importi della giornata di stipendio versati dai Comuni e dal Consiglio scolastico.

Art. 26.

Ove entro il termine indicato all'articolo precedente i Comuni che conservano la amministrazione della scuola non eseguiscano il versamento dell'importo della giornata di stipendio, l'esattore, dietro ordine speciale dell'intendente di finanza, ne riterrà l'ammontare nel versamento della prima rata bimestrale successiva della sovraimposta comunale, o, in difetto di questa, della prima rata degli altri proventi comunali, la cui riscossione sia affidata all'esattore.

Ove questi non abbia fondi in cassa, non è esonerato dal predetto obbligo; egli anticiperà le somme necessarie percependo a carico del Comune l'interesse del 4 per cento dalla data della anticipazione.

In caso di inadempienza o ritardo nel versamento, si applicheranno le disposizioni dell'art. 81 della legge 29 giugno 1902, n. 281 (testo unico) sulla riscossione delle imposte dirette, e contro l'esattore si potrà procedere all'esecuzione per mezzo della Intendenza di finanza.

Se l'esattoria è sprovvista del titolare o se l'esattore, non avendo in riscossione proventi comunali e sovraimposta sui terreni o sui fabbricati libera da vincoli e in misura sufficiente perchè possa aver luogo il procedimento privilegiato di cui sopra, non ha l'obbligo di anticipare le somme dovute, la delegazione del tesoro dispone che sulle somme dovute dal Comune sia liquidato l'interesse di mora nella misura del 5 per cento dal giorno della scadenza a quello del pagamento.

L'importo delle multe e degli interessi di mora andranno a beneficio dell'Istituto, e ne sarà effettuato l'invio con separato vaglia del tesoro.

Art. 27.

La vigilanza sulla riscossione dei proventi della giornata di stipendio sarà esercitata dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Art. 28.

Agli effetti dell'art. 7 della legge 26 giugno 1913, n. 836, le quietanze o ricevute per stipendi rilasciate mensilmente da ciascun insegnante o direttore didattico definiti dall'art. 22 del testo unico 22 ottobre 1903, n. 431, oltre quelle già prescritte a norma della legge sul bollo saranno munite d'una seconda marca da bollo da 5 centesimi.

L'erario verserà al fondo di cui all'art. 33 del presente regolamento, a rate semestrali posticipate, il maggior provento ricavato dalla vendita di tale marca, da calcolarsi sulla base dei dati numerici relativi agli insegnanti soggetti alla ritenuta della giornata di stipendio, accertati dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Art. 29.

Alla fine di ogni mese la Direzione generale degli Istituti di previdenza comunicherà al presidente del Consiglio direttivo dell'Istituto nazionale l'elenco delle somme riscosse per qualsiasi titolo entro il mese stesso per conto dell'Istituto. Entro la prima quindicina di giugno di ciascun anno la predetta Direzione generale notificherà al Consiglio direttivo dell'Istituto l'importo delle somme introitate e da introitarsi in conto della giornata di stipendio e del bollo supplementare.

Art. 30.

Per l'accettazione dei lasciti, delle donazioni o di altro provento a favore degli orfani dei maestri elementari si applicheranno le norme della legge 5 giugno 1850, n. 1037, e del regolamento 26 giugno 1864, n. 1817 (serie 1ª).

Art. 31.

I nomi di coloro che facciano all'Istituto elargizioni non inferiori a L. 200 sono iscritti nel libro d'oro dell'Istituto; i nomi di coloro che facciano elargizioni non inferiori a L. 2000 sono incisi nella lapide che ricorda i benefattori dell'Istituto.

Art. 32.

I corpi morali, che vogliono fondare posti gratuiti a favore di determinati orfani, sono tenuti a pagare la retta annua deliberata dal Consiglio direttivo dell'Istituto fino a che gli alunni, cui detti posti vengono assegnati, abbiano compiuto il loro corso di studi.

In mancanza di clausola che limiti il godimento dei posti a determinati orfani, s'intende che l'impegno assunto dai corpi morali sia perpetuo.

Art. 33.

La Direzione generale degli Istituti di previdenza è incaricata della gestione dei fondi di pertinenza dell'Istituto; essa adempie a detto ufficio gratuitamente.

A tale effetto essa tiene un conto corrente speciale al saggio del l'interesse corrisposto sulle altre somme di spettanza degli Istituti di previdenza, intitolato « Fondo per l'educazione ed istruzione degli orfani degli insegnanti elementari », nel quale si addebita delle somme che le vengono versate di pertinenza dell'Istituto in relazione all'art. 20 del presente regolamento, e si accredita dell'importo dei pagamenti che vengono richiesti ai sensi dell'articolo seguente.

Art. 34.

A richiesta del presidente dell'Istituto, la Direzione generale degli Istituti di previdenza provvede, nel limite dei fondi disponibili, all'emissione dei mandati pel pagamento delle somme che le vengono indicate. Ogni singola richiesta deve specificare l'oggetto del pagamento domandato, e se il pagamento supera le lire mille la richiesta deve essere firmata oltre che dal presidente e dal segretario ragioniere, anche dal consigliere delegato. I mandati saranno tratti sulle competenti sezioni di tesoreria provinciale.

Alla chiusura di ogni anno le somme che rimangono disponibili saranno impiegate dall'Amministrazione degli Istituti di previdenza in quelle forme che sono o che saranno consentite per l'impiego dei fondi degli Istituti di previdenza e andranno a costituire il fondo patrimoniale di cui all'art. 3 della legge 26 giugno 1913, n. 836.

Art. 35.

La Direzione generale degli Istituti di previdenza, presentando alla Commissione parlamentare di vigilanza i rendiconti della propria gestione, vi comprende anche quello relativo al fondo dell'Istituto nazionale.

Un esemplare del rendiconto e della relazione illustrativa sarà comunicato al Consiglio direttivo dell'Istituto.

Art. 36.

Il Consiglio direttivo dell'Istituto per gli orfani dei maestri elementari deve avere un archivio e tenere i seguenti registri:

*a)* registro di protocollo per la registrazione delle corrispondenze ufficiali in arrivo ed in partenza e degli altri atti inerenti alla gestione economica e contabile;

*b)* rubrica alfabetica divisa per materie, per agevolare la ricerca degli atti;

*c)* registro cronologico delle deliberazioni.

Il regolamento interno di cui all'art. 93, tenute ferme le norme ordinarie della responsabilità, deve indicare l'impiegato particolarmente responsabile verso l'Amministrazione della tenuta e conservazione dell'archivio.

I documenti esistenti in archivio, e precisamente i libri e documenti relativi alla provenienza e consistenza del patrimonio non possono essere asportati se non per causa legittima, fattane annotazione nei registri, ed osservate le formalità prescritte dal regolamento interno.

L'impiegato incaricato, a norma del regolamento interno, di ricevere gli atti soggetti a tassa di registro deve tenere, sotto la particolare sua responsabilità, il repertorio degli atti soggetti a registrazione, prescritto dalla legge sulle tasse di registro, testo unico approvato con R. decreto 20 maggio 1897, n. 217.

Art. 37.

Il Consiglio direttivo dell'Istituto deve tenere un esatto elenco diviso per categorie, secondo la diversa natura dei beni ai quali si riferiscono, delle carte, i titoli e documenti relativi ai singoli elementi che compongono il patrimonio dell'Istituto.

Il detto Consiglio deve, inoltre, tenere un ordinato ed esatto inventario di tutti i beni che costituiscono il patrimonio dell'Istituto secondo le norme stabilite dal regolamento di contabilità.

Gli atti e i documenti per l'Amministrazione dell'Istituto nazionale sono esenti dal bollo.

Art. 38.

L'elenco dei titoli e l'inventario dei beni devono essere tenuti al corrente.

L'inventario è redatto in due esemplari: uno da conservare nell'archivio dell'Istituto, l'altro da comunicare al Ministero della pubblica istruzione, al quale devono pure essere comunicate nel mese di febbraio le variazioni annuali dell'inventario stesso.

Gli inventari e le note di variazione sono autenticati e sottoscritti dal presidente e dal segretario ragioniere, e vengono riscontrati, in contraddittorio, in occasione di ogni mutamento totale di amministrazione o di mutamento del presidente di essa.

Art. 39.

Il Consiglio direttivo dell'Istituto tiene un registro in cui devono essere diligentemente annotati tutti i giovani che godono posti, borse od altro beneficio a carico dell'Istituto; la data del principio e quella della cessazione del beneficio; gli uffici, i servizi, le carriere che i giovani tennero e seguirono dopo; gli atti per cui si segnalarono nella vita; in modo da attestare in ogni momento come si svolse l'opera dell'Istituto e quali sono le sue benemerenze.

Art. 40.

Nella seduta precedente a quella in cui dovrà essere esaminato il bilancio ed il conto consuntivo, il Consiglio direttivo delegherà due suoi membri perchè ne facciano esame diligente con riscontro dei libri contabili e dei documenti giustificativi, e ne riferiscano al Consiglio.

Art. 41.

L'anno finanziario dell'Istituto nazionale coincide con l'anno solare.

Il bilancio preventivo dell'Istituto sarà compilato con riguardo ai proventi ed ai bisogni del nuovo esercizio; e con la scorta dei bilanci e dei conti dei precedenti esercizi.

Esso è deliberato entro il giorno 15 novembre: la forma ed i modi di compilazione del bilancio preventivo sono determinati dal regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Nel compilare il bilancio il Consiglio direttivo dell'Istituto deve indicare i motivi degli aumenti e delle diminuzioni proposti, tanto all'entrata quanto all'uscita, comparativamente coi bilanci del precedente esercizio, e deve dar ragione delle entrate e delle spese.

Non oltre il 1° dicembre il bilancio preventivo dell'Istituto sarà trasmesso al Ministero della pubblica istruzione per la sua approvazione.

Art. 42.

Entro il mese di febbraio il Consiglio direttivo compila il bilancio

consuntivo dell'Istituto, ed entro il mese di marzo lo trasmette al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione.

Art. 43.

Il conto consuntivo deve dimostrare il risultato economico della gestione e lo stato generale del patrimonio con le sopravvenute variazioni, nella forma prescritta dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Al conto consuntivo si aggiunge la relazione sul risultato morale della gestione.

Art. 44.

Nella relazione suddetta il Consiglio direttivo deve:

1° far constare del modo onde sono avvenute le riscossioni e le spese;

2° esporre la condizione finanziaria e morale dell'Istituto, le difficoltà superate, i criteri seguiti, i miglioramenti creduti opportuni.

Art. 45.

Approvato che sia il conto consuntivo, il presidente dell'Istituto ne rimette, contro ricevuta, una copia alla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

L'originale del conto sarà depositato nell'archivio dell'Istituto coi documenti relativi e con un estratto autentico del decreto di approvazione dell'autorità tutoria.

Di tutto si farà constare mediante processo verbale da inserire nel registro delle deliberazioni.

Art. 46.

Le decisioni del Ministero della pubblica istruzione in materia di conti devono essere notificate all'economo, e dal giorno di questa notificazione decorre il termine utile per ricorrere alla Corte dei conti, a norma degli articoli 42 e 43 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sugli Istituti di pubblica beneficenza.

Il ricorso deve essere notificato al presidente dell'Istituto.

Per quanto concerne il giudizio sui conti e il ricorso alla Corte dei conti, sono applicabili le disposizioni della legge e dei regolamenti relativi ai conti comunali.

TITOLO III.

## Posti e borse di studio

—

Art. 47.

Le borse di studio ed i posti in altri Collegi che non siano quelli di Assisi ed Anagni possono solo essere conferiti colle entrate di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), dell'art. 2 della legge 26 giugno 1913, n. 836.

Art. 48.

Nel bando di concorso per il conferimento di posti vacanti nei Collegi di Assisi e di Anagni e pel conferimento delle borse sarà indicato complessivamente il numero totale dei posti che si prevede possano essere utilmente goduti nei due Collegi e quello delle borse.

Il bando di concorso ai posti gratuiti ed alle borse indicherà tutti i documenti che i concorrenti dovranno presentare a corredo della loro domanda.

La domanda di ammissione al concorso e i documenti a corredo di essa, sono esenti dal bollo.

Art. 49.

Le domande di ammissione al concorso ai posti ed alle borse di studio, corredate dei relativi documenti, devono essere presentate entro il 31 luglio al R. provveditore agli studi, presidente del Comitato di vigilanza sugli orfani della Provincia, dove il concorrente tiene la sua residenza.

Il R. provveditore agli studi esamina i documenti, e, quando non siano in regola, li restituisce con invito a regolarizzarli e completarli entro quindici giorni.

Trascorso questo termine, il Consiglio del Comitato istruisce le domande servendosi delle notizie e degli altri elementi di giudizio che possa raccogliere sui concorrenti. Entro il 31 agosto trasmette domande e documenti, con una relazione motivata, al presidente dell'Istituto nazionale.

Il Consiglio direttivo dell'Istituto conferisce i posti e le borse di studio ai più meritevoli in base ad una graduatoria unica da esso compilata, valendosi delle informazioni fornite dai Comitati provinciali di vigilanza sugli orfani dei maestri elementari.

Art. 50.

Ai posti vacanti nei Collegi di Assisi e di Anagni di fondazione governativa o di altra origine o fondati dall'Istituto con i proventi di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), dell'art. 2 della legge 26 giugno 1913, n. 836, sono ammessi a concorrere gli orfani e le orfane di maestri elementari o direttori didattici che abbiano compiuto i sei anni e non oltrepassati i tredici al 31 dicembre dell'anno in cui il concorso è bandito.

Agli effetti del concorso sono considerati orfani i figli dei maestri o direttori didattici affetti da infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici che li rendano inabili al lavoro proficuo, o assenti, dichiarati tali con sentenza definitiva a termini del Codice civile.

I giovanetti e le giovanette che abbiano compiuto i dieci anni devono essere forniti del titolo di studio necessario per poter compiere entro il 19° anno di età l'ulteriore corso di studio per il quale si avviano.

Art. 51.

Dei figli provenienti dalla stessa famiglia due soli possono partecipare al concorso; e di essi uno solo potrà aspirare al posto o alla borsa, la figliuola a preferenza del figliuolo, e, tra due figliuoli, il maggiore di età a preferenza del minore: l'altro figliuolo potrà solo aspirare ad un posto o ad una borsa di risulta, per cui è preferito ai figli dei maestri viventi.

Art. 52.

Se dei figli provenienti dalla stessa famiglia uno già goda un posto o una borsa di studio a carico dell'Istituto nazionale o di altro Istituto di beneficenza, solo un altro figlio può partecipare al concorso, e soltanto per aspirare ad un posto o ad una borsa di risulta, per cui è preferito ai figli dei maestri viventi.

Art. 53.

La condizione della famiglia dei concorrenti sarà comprovata:

*a*) dallo stato di famiglia, con l'indicazione della professione e della entità presuntiva dei proventi dei singoli componenti di essa;

*b*) da un attestato del sindaco, rilasciato dopo aver sentita la Giunta comunale, nel quale sarà indicata la professione del genitore vivente, o, qualora il fanciullo sia orfano di entrambi i genitori, dell'avo paterno o materno, quando esistano, e lo stato patrimoniale delle persone che a termini dell'art. 142 del Codice civile sono obbligati agli alimenti verso il fanciullo;

*c*) da una dichiarazione dell'agente dell'imposte del luogo di origine e di residenza, dalla quale risulti se alcuna delle persone indicate nella lettera precedente, sia inscritta e per quali redditi sui ruoli delle imposte.

I figli di maestri affetti da infermità permanenti e insanabili, da imperfezioni o difetti fisici che li rendano inabili a lavoro proficuo, dovranno comprovare questa condizione con una dichiarazione del direttore dello stabilimento pubblico sanitario, nel quale il loro genitore o i loro genitori siano ricoverati. Nel caso che questi non siano ricoverati in uno stabilimento pubblico, dovranno compro-

vare la infermità, la imperfezione, o i difetti dei loro genitori, con una attestazione del direttore dell'ospedale viciniore.

Tutti questi certificati dovranno essere vistati e confermati dal medico provinciale.

I concorrenti, figli di maestri assenti, dovranno presentare copia della relativa sentenza della autorità giudiziaria.

Art. 54.

L'attestato medico sulle condizioni fisiche del concorrente, rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune ove il fanciullo dimora, dovrà dichiarare lo stato sanitario gentilizio, e contenere una particolareggiata relazione sulla costituzione fisica del concorrente.

Sono ammessi al concorso soltanto i giovanetti perfettamente sani, e che non presentino predisposizioni a malattie ereditarie.

Art. 55.

Per il conferimento dei posti, a parità di condizione economica, avranno la preferenza:

1° gli orfani di padre e di madre, ambedue maestri elementari, e i figli di padre e di madre già maestri, che siano affetti da infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici che li rendano inabili a lavoro proficuo, o assenti dichiarati tali con sentenza definitiva a termini del Codice civile;

2° gli orfani dei genitori, uno dei quali sia stato insegnante elementare, e i figli di genitori uno dei quali sia stato insegnante elementare e si trovi nelle condizioni di cui al numero precedente;

3° gli orfani di uno dei genitori, sia pure non insegnante, purchè l'altro eserciti o abbia esercitato l'ufficio di maestro elementare;

4° i figli di insegnante reso inabile all'insegnamento per età o per salute e non provvisto di pensione. E fra questi, a parità di condizione economica, avranno la preferenza:

*a*) i figli dei genitori inabili, ambedue maestri elementari e sprovvisti di pensione;

*b*) i figli di genitori inabili, dei quali uno sia stato insegnante elementare e sia sprovvisto di pensione.

Art. 56.

Salvo le condizioni generali indicate nei precedenti articoli, i posti istituiti con l'art. 3 del R. decreto 20 dicembre 1874, n. 2324 (serie 2ª), sono conferiti soltanto ad orfani nati nelle Provincie continentali del cessato Regno di Napoli, e quelli istituiti con R. decreto 27 giugno 1897, n. 415, coi fondi della soppressa Cassa ecclesiastica, sono conferiti, con separato concorso, unicamente ad orfani nati nelle Provincie a favore delle quali furono istituiti secondo la tabella annessa al detto decreto.

Quando i concorrenti delle Provincie favorite non abbiano i requisiti necessari per conseguire il posto, il fondo relativo andrà per quell'anno ad accrescere l'assegno stabilito per l'assistenza alla rispettiva Provincia.

Gli orfani appartenenti alle dette Provincie non sono impediti di concorrere anche ai posti istituiti per tutte le Provincie d'Italia.

Art. 57.

I concorrenti che abbiano ottenuto il posto verranno, a cura e spese del Ministero della pubblica istruzione, sottoposti a visita medica, non appena entrati tutti nei rispettivi collegi compresi quelli di cui all'art. 47 del presente Regolamento.

Il Consiglio direttivo dell'Istituto convertirà il posto in borsa di studio a quei giovani che da tale visita non risulteranno idonei alla vita del collegio.

Art. 58.

L'orfano che ha conseguito un posto gratuito, deve presentarsi in collegio non più tardi del 15 ottobre; decorsi due mesi da questo termine senza giustificato motivo, decade dal suo diritto.

La famiglia dell'orfano che ha conseguito il posto non deve sopportare altra spesa che quella del viaggio per condurre l'orfano al collegio.

Art. 59.

Il Consiglio di amministrazione di ciascun collegio, sentito il voto del Consiglio degli insegnanti, decide in tempo opportuno quale sia il corso più consono all'intelligenza ed alle attitudini dell'orfano.

La sua decisione sarà comunicata alla famiglia dell'orfano, la quale potrà rivolgere al Consiglio direttivo dell'Istituto le sue osservazioni.

La decisione definitiva del Consiglio direttivo sarà insindacabile.

Lo stesso procedimento sarà seguito quando si creda necessario far mutare all'orfano il corso già intrapreso.

Art. 60.

Il Ministero, su proposta della direttrice del Collegio di Anagni, e sentito il parere favorevole del Consiglio direttivo, potrà far dimorare all'estero, durante le vacanze, le alunne che si siano avviate al corso di complemento per le allieve istitutrici, di cui all'art. 10 della legge 5 luglio 1908, n. 391, collocandole presso Istituti consimili di educazione, e procurando, ove convenga, uno scambio di alunne tra quegli Istituti e il Collegio di Anagni.

Per questi provvedimenti nessun aggravio deriverà al bilancio dell'Istituto nazionale.

Art. 61.

Il Consiglio direttivo può consentire che, a richiesta della famiglia, gli alunni passino le vacanze in famiglia; ma deve negare il suo consenso se dalle informazioni assunte risulti che i parenti con cui gli alunni dovrebbero convivere non sono di specchiatissima condotta, o non sono in condizioni economiche tali da garantire il buon mantenimento degli alunni, ovvero che il paese dove dovrebbero dimorare è malsano.

Art. 62.

Gli orfani e le orfane, a cui sia consentito di passare le vacanze in famiglia potranno essere accompagnati dagli istitutori e dalle istitutrici. Chi li accompagna ha diritto ad una diaria di lire otto al giorno ed al rimborso del viaggio, che sarà in seconda classe, quando torna dall'avere accompagnato o va a riprendere gli alunni o le alunne.

Art. 63.

La direzione degli Istituti di Assisi e di Anagni informa ogni trimestre l'Istituto nazionale delle condizioni relative al profitto, alla salute e alla condotta disciplinare degli alunni.

Nel caso di provvedimenti di eccezionale importanza la direzione ne dà sollecita notizia all'Istituto.

Art. 64.

Le borse si conferiscono:

*a*) ad orfani ed orfane di maestri che abbiano non meno di sei anni e non più di diciotto, purchè possano completare il loro corso di istruzione entro l'anno scolastico in cui compiano il 19° anno di età;

*b*) a orfani e orfane di maestri che dimostrino speciale vocazione per studi che non si possano compiere ad Assisi ed Anagni purchè non abbiano più di diciannove anni di età.

Il conferimento in quest'ultimo caso avviene in seguito a deliberazione del Consiglio direttivo, sentito il parere dei rispettivi capi di Istituto.

Art. 65.

Le borse si godono presso le scuole, i Collegi e le famiglie che saranno, caso per caso, stabiliti dal Consiglio direttivo, cui è lasciata facoltà di mutare, occorrendo, nell'interesse dell'orfano, il luogo e l'Istituto presso il quale la borsa è goduta.

La borsa può essere goduta anche presso gli Istituti per i ciechi, per i sordo-muti e simili.

Quando la borsa sia concessa ad orfano di uno dei genitori potrà essere goduta presso il genitore vivente, purchè questi risulti essere persona di specchiata condotta e adatta al buon mantenimento ed alla educazione del figlio.

Art. 66.

L'ammontare di ciascuna borsa sarà stabilito, caso per caso, dal Consiglio direttivo e non potrà mai eccedere le 700 lire annue.

Il pagamento di ciascuna borsa sarà fatto a rate mensili o bimensili, o direttamente o per mezzo di uno dei membri del Comitato provinciale di vigilanza o di persona indicata dal presidente di esso, mediante mandati emessi dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, su richiesta del presidente del Consiglio direttivo dell'Istituto, e sotto l'osservanza delle speciali norme che saranno stabilite, caso per caso, da esso Consiglio.

Art. 67.

Quando, a termini dei regolamenti che governano i due Collegi di Assisi e di Anagni e gli altri di cui all'art. 47 del presente regolamento, un giovane sia stato allontanato od espulso dai Collegi stessi, il Consiglio direttivo esaminerà, caso per caso, se possa essergli conferita una borsa di studio da godersi in famiglia, o presso altri Istituti. In ogni caso il primo conferimento della borsa non potrà avere la durata superiore ad un anno salvo conferma annuale in seguito al risultato di favorevoli informazioni.

Art. 68.

Il godimento di un posto o di una borsa di studio è sospeso o soppresso quando a parere del Consiglio direttivo il giovane che ne gode se ne sia reso immeritevole per condotta e studio, o per inoperosità, nel caso che attenda ad una professione o ad un mestiere.

Art. 69.

Il Consiglio direttivo nel caso in cui un giovane, alunno di scuola media, sia stato per due anni di seguito rimandato agli esami, e per questo o per altra ragione abbia perduta la possibilità di compiere entro il 19° anno di età gli studi intrapresi ha facoltà di trasformare il posto in borsa di studio, allo scopo di avviare il giovane ad altre occupazioni più corrispondenti alle sue attitudini. In ogni caso la borsa non potrà essere conferita per una durata non superiore ad un anno salvo conferma in seguito al risultato di favorevoli informazioni.

Art. 70.

Quando l'alunno sia stato privato definitivamente del posto, il Consiglio direttivo deve darne avviso alla competente Congregazione di carità, al procuratore del Re ed alla Commissione provinciale di beneficenza.

Art. 71.

Gli alunni malati sono ricoverati e curati nella infermeria del Collegio. Le famiglie hanno facoltà di richiedere un consulto a proprie spese.

Quando la malattia sia tale che la permanenza nel Collegio diventi incompatibile con lo stato dell'alunno, o pericolosa per la salute del Collegio, il presidente del Consiglio di amministrazione propone al Consiglio direttivo dell'Istituto la dimissione dello alunno.

L'Istituto potrà volgere alle spese necessarie per la cura dello alunno il fondo del posto da lui conseguito; questo beneficio non deve protrarsi oltre l'anno scolastico successivo.

Lo stesso trattamento entro gli stessi limiti e modi sarà fatto anche a coloro che godono di una borsa di studio.

TITOLO IV.

## Dell'assistenza scolastica

Art. 72.

L'assistenza scolastica si esercita mediante sussidi per pagamento di tasse, per viaggi, per acquisto di libri, di abiti e simili.

Le erogazioni saranno fatte direttamente dai Comitati, ai quali dovranno essere rivolte le domande.

I Comitati non potranno eccedere il limite della somma che il Consiglio direttivo avrà assegnata alla rispettiva Provincia. L'assegnazione è fatta mediante la ripartizione del fondo, disponibile in ragione del numero dei maestri di ciascuna Provincia.

Essi potranno erogare inoltre quelle somme che per altre vie siano loro pervenute.

Art. 73.

Tutte le erogazioni dovranno essere regolarmente giustificate nel rendiconto da inviarsi al Consiglio direttivo.

Art. 74.

Le concessioni si fanno anno per anno.

I Comitati dovranno ogni anno riesaminare se perdurino le condizioni per le quali la concessione fu fatta, e se non vi siano casi di maggiore bisogno, più meritevoli dell'assistenza.

TITOLO V.

## Dei Comitati di vigilanza per gli orfani dei maestri elementari

Art. 75.

I Comitati di vigilanza per gli orfani dei maestri elementari, da istituirsi a norma dell'art. 14 della legge 26 giugno 1913, n. 836, hanno sede presso gli uffici dei Regi provveditori agli studi.

Ne fanno parte il provveditore, gli ispettori scolastici, i direttori didattici, e i maestri elementari della Provincia.

Art. 76.

I Comitati si propongono di concorrere al sostentamento e alla educazione degli orfani residenti nella Provincia, principalmente per mezzo di soccorsi ai più bisognosi, di ricompense ai più diligenti, e, possibilmente, anche al loro collocamento.

L'opera dei Comitati consisterà nell'esercizio di tutte le forme più pronte e più pratiche di assistenza, tenuto conto delle particolari contingenze degli orfani e delle istituzioni locali; e preferibilmente, nella distribuzione di sussidi per alimenti, vesti, calzature, tasse, libri, quaderni ed altri oggetti scolastici.

Le ricompense consisteranno principalmente in somme depositate nelle Casse di risparmio postali e in buoni libri di lettura.

Per agevolare il collocamento dell'orfano in un ufficio pubblico od in un'azienda privata, in corrispondenza agli studi, alle attitudini naturali ed ai desideri del giovane, i membri dei Comitati potranno valersi di tutti i mezzi più idonei che siano a loro disposizione o direttamente o per mezzo delle autorità pubbliche locali e provinciali.

Art. 77.

I mezzi economici del Comitato sono forniti:

*a*) dal contributo che il Comitato riceve dall'Istituto per l'assistenza scolastica;

*b*) dalle contribuzioni dei soci;

*c*) dalle sovvenzioni che il Comitato potrà ricevere dal Governo, dalla Provincia, dai Comuni, da altri enti, e specialmente dagli Istituti di beneficenza, a norma dell'art. 6, lettera *c*), della legge 18 luglio 1904, n. 390;

*d*) dal provento di lotterie, feste di beneficenza, conferenze, doni o legati di privati cittadini.

Art. 78.

Il Comitato si compone dei soci nati, di cui all'art. 75 del presente regolamento, di soci benemeriti e soci ordinari.

Sono soci benemeriti gli enti, le Associazioni, e le persone che procurano segnalati vantaggi alle istituzioni e che offrano, una volta tanto, una somma non inferiore a L. 100.

Sono soci ordinari coloro che si obbligano a pagare una contribuzione annua non inferiore ad una lira.

Art. 79.

Le funzioni sociali sono esercitate:

*a*) dall'assemblea dei soci;

*b*) dal Consiglio direttivo;

*c*) dal presidente;

*d*) dai Comitati locali.

Art. 80.

L'assemblea è composta di tutti i soci.

Gli enti dichiarati benemeriti hanno diritto di farsi rappresentare da un amministratore designato anche tra le persone estranee al Comitato.

L'assemblea viene convocata ogni anno, in seduta ordinaria, nel primo trimestre dell'anno scolastico, per la discussione del bilancio e della relazione morale, per la trattazione delle proposte messe all'ordine del giorno.

La seduta straordinaria viene convocata ogni volta che, a giudizio del Consiglio direttivo o di un terzo dei soci, lo richiedano gli interessi del Comitato.

Le adunanze dell'assemblea e le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 81.

Il Comitato è diretto da un Consiglio presieduto dal R. provveditore agli studi e composto dell'ispettore anziano, di un rappresentante del Comune capoluogo e di due rappresentanti che la classe magistrale elegge tra gli insegnanti di detto Comune.

Questa elezione viene fatta nello stesso giorno e con le stesse norme di cui all'art. 1 e seguenti del presente regolamento, in quanto siano applicabili.

I rappresentanti del Comune e della classe magistrale durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Comitato stesso affida ad uno dei suoi membri l'incarico di cassiere-economo e ad un altro membro l'ufficio di segretario-contabile.

Art. 82.

Ove si rendano vacanti posti nel Consiglio, i membri che restano in carica possono chiamare altre persone a sostituire i mancanti, fino alla convocazione ordinaria dell'assemblea, scegliendo tra i soci del Comitato, o tra i maestri a seconda della categoria di persone alla quale apparteneva chi si sostituisce.

Art. 83.

Le cariche sono gratuite; però, qualora l'Istituto nazionale incarichi i membri del Comitato di vigilanza di accertamenti e di ispezioni determinate, può corrispondere loro il rimborso delle spese di viaggio in seconda classe, ed una indennità giornaliera non maggiore di L. 10.

Art. 84.

Il Consiglio del Comitato si riunisce, di regola, ogni due mesi; straordinariamente quando lo creda opportuno il presidente, o lo chieda uno dei membri.

Il Consiglio delibera a maggioranza relativa di voti, salvo il disposto dell'art. 85. Le adunanze sono valide quando intervengano il presidente e due membri.

Art. 85.

Spetta al Consiglio direttivo del Comitato di vigilanza per gli orfani:

1° discutere il bilancio del Comitato e rimetterne copia entro il dicembre al Consiglio direttivo dell'Istituto nazionale per la sua approvazione;

2° approvare i regolamenti;

3° proclamare i soci benemeriti e approvare gli elenchi dei soci ordinari;

4° determinare le forme di assistenza;

5° concedere sussidi e ricompense agli orfani;

6° sospendere i benefizi deliberati;

7° accettare doni o legati;

8° soprintendere allo sviluppo economico e al buon andamento del Comitato;

9° istruire le domande dei concorrenti ai posti ed alle borse di studio dell'Istituto nazionale, secondo l'art. 49, raccogliendo le notizie di cui all'art. 90, e fornendole poi al Consiglio direttivo.

Art. 86.

Il Consiglio deve rendere esecutive le deliberazioni e le istruzioni dell'Istituto nazionale per l'educazione e l'istruzione degli orfani, ed ha particolarmente l'incarico di:

*a*) dare informazioni e notizie relative alle domande presentate per ottenere posti, borse e sussidi;

*b*) vigilare e proteggere gli orfani residenti nella Provincia, denunziando, ove occorra, all'autorità giudiziaria, i fatti che vengano a sua conoscenza, i quali possano importare la perdita della patria potestà, della tutela legale, della qualità di tutore, e curando che in questi casi si provveda alla legale rappresentanza dei minorenni;

*c*) farsi intermediario nelle relazioni tra le famiglie degli orfani e di Istituti presso i quali gli orfani compiono la loro istruzione;

*d*) curare il collocamento degli orfani che hanno compiuto il loro corso di studi.

Il Consiglio assume le informazioni e le notizie direttamente o a mezzo dei Comitati locali, delle autorità politiche e scolastiche, dei soci, dei direttori, dei maestri elementari.

Per l'esercizio di determinate incombenze, il Consiglio può delegare i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ai soci, e, ove il bisogno lo imponga, a persone non iscritte al Comitato.

Art. 87.

Il Consiglio deve esaminare tutte le proposte dei soci, in quanto mirino a beneficare orfani di maestri o a privarli di benefici già deliberati. La concessione è sempre fatta con deliberazione presa a maggioranza assoluta di voti; la sospensione temporanea o definitiva di un beneficio concesso non può essere eseguita se non per deliberazione presa col voto favorevole di due terzi dei presenti all'adunanza.

Nella concessione dei benefici saranno preferiti gli orfani, i cui genitori erano soci del Comitato, e si terrà conto della maggiore anzianità di iscrizione del socio defunto, delle condizioni di famiglia, della volontà espressa in vita dal socio, del desiderio del legale rappresentante dell'orfano.

Oltre i casi per i quali vi saranno apposite deliberazioni del Consiglio, i benefici concessi si perdono:

*a*) al termine dell'anno scolastico entro cui l'orfano compie il diciannovesimo anno di età;

*b*) quando compie il corso di studio, o la preparazione professionale;

*c*) quando contrae matrimonio;

*d*) quando siano migliorate le condizioni finanziarie dell'orfano o della famiglia.

In casi del tutto eccezionali, il beneficio può essere concesso fino

al 23° anno di età, e quando esso serva unicamente al completamento degli studi. In ogni caso il beneficato non potrà godere del trattamento di favore se viene a conseguire altro assegno a carico di enti morali a meno che non vi rinunzi. La non promozione nelle materie prescritte per l'anno scolastico al quale è iscritto vale senz'altro a farlo decadere dal beneficio.

Art. 88.

Il presidente rappresenta il Comitato nei rapporti con l'Istituto nazionale per l'educazione e l'istruzione degli orfani, con le autorità costituite, coi soci, coi privati.

Convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio, firma la corrispondenza, i mandati di pagamento, di riscossione, i conti e i documenti giustificativi dei mandati; cura la esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio; vigila il regolare andamento del Comitato.

Il presidente trasmette all'Istituto nazionale per l'educazione e l'istruzione degli orfani, il bilancio preventivo e il conto consuntivo approvati; in fine di ogni anno scolastico manda la relazione sull'opera compiuta dal Comitato.

Art. 89.

I soci residenti nello stesso Comune, se sono almeno in numero di dieci, possono costituirsi in Comitato locale di vigilanza e di protezione degli orfani dei maestri. I Comitati locali possono eleggere un presidente e una Commissione direttiva e sono retti con le stesse norme in vigore per gli organi del Comitato provinciale, in quanto queste sono applicabili, e nei soli rapporti col Consiglio direttivo del Comitato provinciale.

Art. 90.

I Comitati locali devono:

*a*) fare le proposte per facilitare il cómpito assegnato all'Istituto nazionale e ai Comitati di vigilanza dalla legge 26 giugno 1913, n. 835;

*b*) dare pareri sulle domande per beneficî a favore di orfani fornendo i documenti e le informazioni necessarie;

*c*) dare informazioni dei cambiamenti avvenuti nelle condizioni finanziarie degli orfani e delle loro famiglie;

*d*) eseguire, per quanto sia di loro spettanza, le deliberazioni e le istruzioni del Consiglio direttivo dell'Istituto nazionale e dei Comitati provinciali;

*e*) vegliare sugli orfani e informare per gli opportuni provvedimenti;

*f*) curare, sotto la propria responsabilità, la gestione delle somme affidate, e renderne conto ad ogni richiesta;

*g*) riscuotere le somme dovute dai soci e le somme comunque erogate a favore degli orfani dei maestri, ed eseguire il versamento al cassiere del Comitato provinciale.

Art. 91.

Il segretario contabile redige i processi verbali delle sedute dell'assemblea e del Consiglio; compila l'elenco dei soci benemeriti e dei soci ordinari e l'elenco degli orfani della Provincia, comunque beneficati dell'Istituto nazionale o dal Comitato. Per ogni organo registra la concessione deliberata, la decorrenza, le eventuali variazioni nell'assegno, il nome del tutore assegnatario o della persona incaricata della vigilanza, l'Istituto presso il quale l'orfano compie la sua educazione, le medie dei punti di profitto e di condotta, le note di merito, le punizioni riportate.

Il segretario prepara il bilancio preventivo e lo presenta al Consiglio non più tardi del 15 ottobre; prepara il conto consuntivo entro il mese di febbraio dell'anno seguente.

Spetta al segretario provvedere alla registrazione, spedizione e conservazione degli atti e documenti del Comitato.

Art. 92.

Il cassiere-economo cura direttamente o per mezzo dei Comitati locali e dei soci incaricati dal Consiglio la esazione di tutte le somme con destinazione a favore del Comitato.

Con le norme deliberate dal Consiglio paga e fornisce oggetti agli orfani, ai tutori, ai soci incaricati.

Il pagamento e le forniture rispondenti alla quietanza e alle ricevute vanno registrati nell'apposito libretto rilasciato all'orfano e nel registro di contabilità tenuto dal cassiere.

Sotto la propria responsabilità, il cassiere-economo custodisce le ricevute e ogni altro documento giustificativo delle entrate e delle spese, che ha l'obbligo di esibire ad ogni richiesta del presidente e del Consiglio direttivo.

## Disposizioni transitorie

Art. 93.

L'esercizio finanziario in corso alla entrata in vigore del presente regolamento è prorogato di tre dodicesimi.

Art. 94.

Entro un mese dalla pubblicazione del presente regolamento sarà provveduto alla rinnovazione del Consiglio direttivo dell'Istituto nazionale per la educazione ed istruzione degli orfani dei maestri, e dei direttori didattici, e del Consiglio direttivo dei Comitati di vigilanza, nei modi e con forme stabilite dall'art. 1 e seguenti.

Art. 95.

Il Consiglio direttivo dell'Istituto, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, provvederà con regolamento interno, da approvarsi dal Ministero della pubblica istruzione, al funzionamento dell'ufficio.

Con lo stesso regolamento stabilirà anche le norme per la eventuale nomina dell'usciere e fisserà la rimunerazione da corrispondersi allo stesso.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
*Il ministro della pubblica istruzione*
DANEO.

## La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente R. decreto:

## N. 1044

**Regio Decreto 13 settembre 1914, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, viene istituito, dal 1° ottobre 1914, il posto di segretario di ruolo con lo stipendio di L. 1800, nei RR. licei-ginnasi di Bologna (Minghetti), Cagliari (Dettori), Lecce e Venezia (Foscarini).**

# MINISTERO DELLA MARINA

## IL MINISTRO

Visti gli articoli 7 e 8 della legge 30 giugno 1912, n. 685 e 6 e 7 della legge 22 dicembre 1912, n. 1316;

Visto il R. decreto 19 giugno 1913, n. 806;

Visto l'atto in data 16 luglio 1913, approvato con decreto 21 luglio 1913 dei ministri della marina, del tesoro e di agricoltura, industria e commercio, col quale la Società di navigazione « Marittima italiana », sedente in Genova, vincola a titolo di pegno a garanzia dei portatori delle obbligazioni da emettersi ai sensi dell'art. 7

della legge 30 giugno 1912, n. 685, la quota delle sovvenzioni dovutele dallo Stato occorrente a garantire il completo servizio delle obbligazioni e vincola inoltre a favore dei portatori stessi e dello Stato tutti i piroscafi dei quali essa Società ha o verrà ad avere la proprietà, liberi da qualsiasi altro vincolo;

Visto il certificato in data 14 settembre 1914, rilasciato dai ministri della marina e del tesoro, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 5, 8 e 14 delle norme approvate con R. decreto 19 giugno 1913, n. 806;

Vista la dichiarazione dell'eseguito deposito presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti del certificato predetto;

**Decreta:**

La Società di navigazione « Marittima italiana » assuntrice delle linee del gruppo Tirreno superiore di cui alle leggi del 30 giugno 1912, n. 685 e del 22 dicembre 1912, n. 1316, ed al R. decreto 29 giugno 1913, n. 855, è autorizzata ad emettere ai sensi dell'art. 171 del Codice di commercio e degli articoli 7 e 8 della legge 30 giugno 1912, n. 685 e 6 e 7 della legge 22 dicembre 1912, n. 1316, numero seimila obbligazioni al portatore di L. 500 ciascuna, fruttifere del 4 per cento netto da ogni imposta presente e futura, ed ammortizzabili in anni sette a partire dal 1° gennaio 1917, secondo il piano di ammortamento approvato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio e pubblicato a tergo di ogni titolo di obbligazione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 23 settembre 1914.

*Per il ministro*
BATTAGLIERI.

## MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

### Comunicato.

Da ieri tutti gli uffici postali esteri in Turchia, compresi quelli italiani, sono stati provvisoriamente chiusi.

Resta perciò sospesa, fino a nuovo avviso, l'accettazione delle corrispondenze e dei pacchi per l'invio ai predetti uffici, essendo ora il servizio eseguito unicamente dalle poste ottomane.

Roma, 2 ottobre 1914.

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Risultato degli esami di idoneità indetti con decreto Ministeriale 10 giugno 1914 per la promozione di anzianità al grado di primo ragioniere di 2ª classe.

Conseguirono l'idoneità i signori:

Marinelli dott. rag. Marino — Schirillo avv. Vito.

## MINISTERO DELLA GUERRA

### Disposizioni nel personale dipendente:

*Promozioni straordinarie per merito di guerra.*

**Con R. decreto del 10 settembre 1914:**

Palumbo Antonio, sottotenente, promosso tenente.

**UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.**

*Stato maggiore generale.*

**Con R. decreto del 30 agosto 1914:**

Panizzardi cav. Alessandro, tenente generale a disposizione per ispezioni, collocato in aspettativa, per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 1° ottobre 1914.

**Con R. decreto del 3 settembre 1914:**

Moccagatta cav. Giuseppe, maggiore generale, comandante brigata Piemonte, esonerato dal comando anzidetto e collocato a disposizione.

Amari nobile dei conti di Sant'Adriano cav. Giuseppe, id. id., id. id. granatieri di Sardegna, id. id. id.

**Con R. decreto del 10 settembre 1914:**

Piacentini cav. Alberto, tenente generale comandante divisione militare territoriale Perugia, collocato in posizione ausiliaria, dal 1° ottobre 1914.

Lang cav. Guglielmo, id. id., id. scuola applicazione artiglieria e genio ed Accademia militare, esonerato da tale comando e nominato comandante divisione militare territoriale Genova, dal 1° id.

Ferri cav. Ferruccio, maggiore generale, comandante brigata Verona, id. id. id. id. Verona, dal 1° id.

Lenchantin cav. Luigi, id. id., id. id. Umbria, id. id id. id. Firenze, dal 1° id.

Carpi cav. Vittorio, id. id., id. id Modena, id. id. id. id. Perugia dal 1° id.

Bertotti cav. Emilio, id. id., id. id. Forlì, id. id. id. brigata Modena, dal 1° id.

Franzini cav. Giovanni, id. id., id. artiglieria da campagna di Bologna, id. id. id. scuola di applicazione di artiglieria e genio e dell'Accademia militare, dal 1° id.

I seguenti colonnelli sono promossi al grado di maggiore generale con anzianità e decorrenza degli assegni dal 1° ottobre 1914 e destinati al comando per ciascuno indicato:

Piana cav. Luigi Ettore, a disposizione, nominato comandante artiglieria da campagna di Bologna.

Negri dei conti di Lamporo nob. Ettore, capo di stato maggiore IX corpo armata, id. id. brigata granatieri di Sardegna.

De Luca cav. Adolfo, id. id. I id., id. id. id. Alpi.

Lavallea cav. Giuseppe, comandante 77 fanteria, id. id. id. Forlì.

Anichini cav. Carlo, id. 41 id., id. id. id. Piemonte.

*Arma di fanteria.*

**Con R. decreto del 12 febbraio 1914:**

Drago Gualtiero, tenente in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, collocato in congedo provvisorio dal 20 novembre 1913.

**Con R. decreto dell'11 giugno 1914:**

Boggio cav. Ottavio, capitano, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 16 giugno 1914 ed inscritto nella riserva.

**Con R. decreto del 2 agosto 1914:**

Baratta Agostino, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, a sua domanda.

Pedicini Gaetano, sottotenente, id id. per sospensione dall'impiego.

**Con R. decreto del 13 agosto 1914:**

Ferrario Giulio Carlo, capitano, dispensato, per sua domanda, dal servizio effettivo, ed inscritto fra gli ufficiali di complemento.

*Arma di artiglieria.*

**Con R. decreto del 4 giugno 1914:**

Borzì cav. Vito, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti dal servizio, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 16 ottobre 1913 ed inscritto nella riserva.

**Con R. decreto del 16 agosto 1914:**

Cabella Mario, tenente in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio dal 5 agosto 1914.

*Arma del genio.*

Con R. decreto del 16 agosto 1914:

Migliozzi Antonio, sottotenente in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio dal 19 agosto 1914.

Con R. decreto del 30 agosto 1914:

Fadinelli cav. Antonio, tenente colonnello, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 6 settembre 1914.

UFFICIALI IN CONGEDO.

*Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.*

Con R. decreto del 2 luglio 1914:

I sottonotati ufficiali sono collocati a riposo per anzianità di servizio, dal 16 luglio 1914, ed inscritti nella riserva:

Rondi cav. Gio. Batta, colonnello fanteria — Furlani cav. Crispino, id. d'amministrazione — Quaglia cav. Federico, maggiore fanteria — Spina cav. Giuseppe, id. id. — Montipò cav. Giovanni, id. id.

La Mazza Francesco, capitano fanteria, collocato a riposo per infermità non provenienti da cause di servizio dal 16 luglio 1914, ed inscritto nella riserva.

*Ufficiali di complemento.*

Con R. decreto del 3 settembre 1914:

Barbera Michele, tenente medico, cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento, per età, ed è inscritto, a sua domanda, nel ruolo degli ufficiali medici di milizia territoriale.

Con R. decreto del 6 settembre 1914:

Minissale Antonino, sottotenente medico, accettata la volontaria rinunzia al grado.

Bompiani Roberto, militare di 1ª categoria, laureato in medicina e chirurgia, nominato sottotenente medico di complemento.

Con R. decreto del 10 settembre 1914:

Saraceno Giuseppe, sergente in congedo distretto Barletta, nominato sottotenente di complemento, arma di cavalleria, con anzianità 19 aprile 1914.

*Ufficiali di milizia territoriale.*

Con R. decreto del 2 agosto 1914:

Borromeo Alcibiade, sottufficiale in congedo ascritto alla milizia territoriale, nominato sottotenente nella milizia territoriale, arma del genio.

Con R. decreto del 27 agosto 1914:

Sannicandro Eugenio, furiere in congedo, nominato sottotenente di milizia territoriale, arma di fanteria.

Mancuso Manfredi, soldato id., id. id. id. id. arma di fanteria.

Con R. decreto del 30 agosto 1914:

Gambari Emilio, furiere maggiore in congedo, nominato sottotenente di milizia territoriale, arma di fanteria.

Con R. decreto del 6 settembre 1914:

Laghi Alessandro, capitano medico — Casilli Augusto, id. id. — Biagioni Gustavo, id. id. — Barbera Michele, tenente id., accettata la volontaria rinunzia al grado.

## MINISTERO DEL TESORO

**Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)**

**Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 2 ottobre 1914, in L. 105,50.**

## MINISTERO DEL TESORO
E
## MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

**Media dei cambî secondo le comunicazioni delle piazze indicate nel decreto Ministeriale 1° settembre 1914, accertata il giorno 29 settembre 1914**

Visto il decreto Ministeriale 1° settembre 1914:

La media dei cambi secondo le comunicazioni delle piazze indicate nel decreto Ministeriale predetto è la seguente:

| PIAZZE | DENARO | LETTERA |
|---|---|---|
| Parigi | 104.03 | 104.77 |
| Londra | 26.76 | 27.— |
| Berlino | 121.75 | 122.93 |
| Vienna | 94.75 | 97.12 1/2 |
| New York | 5 32 | 5.40 |
| Buenos Aires | 2.08 | 2.10 |
| Svizzera | 104.40 | 105.16 1/2 |

**Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio dal 30 settembre al 2 ottobre 1914:**

| | |
|---|---|
| Franchi | 104.40 |
| Lire sterline | 26.88 |
| Marchi | 122.34 |
| Corone | 95.93 3/4 |
| Dollari | 5.36 |
| Pesos carta | 2.09 |

# PARTE NON UFFICIALE

## DIARIO ESTERO

### CRONACA DELLA GUERRA

Telegrammi da Petrograd c'informano che l'esercito russo continua con successo l'assedio di Przemysl e che il combattimento di Druskoniki, sul Niemen, è stato oltremodo sanguinoso.

Pare che i tedeschi abbiano dovuto ritirarsi con grandi perdite.

Secondo l'*Echo de Paris*, in uno scontro avvenuto

presso la foresta dell'Aigle, fra l'Oise e l'Aisne, l'esercito del generale von Kluck è stato sconfitto; ma la notizia merita conferma.

Un eguale successo sul nemico avrebbero riportato i francesi nelle Argonne

Tuttavia a nord-est di Noyon e a sud-est di Saint Mihiel i tedeschi sono riusciti ad avere qualche vantaggio occupando alcune alture strategicamente importanti.

Un comunicato ufficiale, da Anversa, dice che il nemico ha continuato ieri a bombardare tre forti di quella piazza, ma che presso altri due forti ha subito un sanguinoso scacco.

Un altro comunicato, pure ufficiale, annunzia che i belgi hanno rioccupato Malines.

Del settore serbo-montenegrino abbiamo informazioni da Nisch e da Cettigne.

Secondo queste informazioni i serbo-montenegrini hanno occupato altre città della Bosnia ed altre posizioni nemiche.

Il 29 corrente gli austro-ungarici bombardarono il Lowcen, ma le loro batterie furono ridotte al silenzio.

Anche il Portogallo dà il suo contributo alla guerra.

Ieri è partito da Lisbona un nuovo contingente di truppe portoghesi dirette nei possedimenti d'Africa.

Un telegramma da Pretoria c'informa che due posti tedeschi presso Grosplatz e presso Anichab sono stati sorpresi dalle forze dell'Unione

Sul fiume Camerun un incrociatore inglese ha catturato otto vapori ed una cannoniera tedeschi.

I giapponesi intensificano di giorno in giorno i loro attacchi a Tsing Tao. Degli aviatori giapponesi hanno gettato, con successo, alcune bombe su navi tedesche ancorate in quel porto.

L'*Agenzia Stefani* comunica in merito i seguenti telegrammi:

*Nisch, 30.* — Le truppe serbo-montenegrine che avanzano nella Bosnia hanno occupato Romanie, quindi, dopo un accanito combattimento contro rilevanti forze nemiche, hanno occupato anche le posizioni nemiche che dominano Valacenitza, Igrichte e Kralieva Gora.

Sono state prese misure per evitare un nuovo bombardamento di Belgrado.

La nostra artiglieria ha affondato un canotto automobile presso Orchava ed ha gravemente danneggiato il cantiere austriaco per la riparazione delle navi

Sul resto del fronte niente di nuovo.

I prigionieri raccontano che un panico generale scoppiò nelle file austro-ungariche il 24 settembre verso Goutchevo in seguito alla fuga di un reggimento ungherese in completo disordine.

La decima parte di detto reggimento è stata fucilata per dare un esempio.

*Cettigne, 30.* — Ieri durante tutta la notte le batterie austriache di Vermatz e Gorando, appoggiate dalle navi da guerra, hanno bombardato le posizioni montenegrine del Lowcen e di Erstatz. I cannoni montenegrini risposero vigorosamente e ridussero al silenzio le batterie nemiche.

Nessun ferito. Danni materiali insignificanti.

*Pietrogrado, 1.* — I feriti arrivati a Pietrogrado riferiscono che il combattimento di Druskoniki è stato estremamente sanguinoso. I tedeschi vi hanno perduto più di 20.000 uomini. Il Njemen è pieno di cadaveri.

La ritirata dei tedeschi è stata resa assai penosa dalle pioggie, che avevano intriso le strade. Numerose batterie vi si sono affondate.

*Pietrogrado, 1.* — Il *Messaggero dell'Esercito* assicura che un cerchio di ferro di truppe russe avvolge Przemysl che sarà completamente investita.

*Pietrogrado, 1.* — Secondo notizie ricevute da Leopoli, i russi, dopo un combattimento ininterrotto davanti a Przemysl, si sono impadroniti di un forte importante.

*Parigi, 1.* — Il comunicato ufficiale delle ore 23, dice:

Questa sera nulla di speciale da segnalare, tranne nella regione di Roye, dove una violenta azione è terminata felicemente per noi, e nelle Argonne, dove abbiamo fatto qualche nuovo progresso.

L'impressione generale è soddisfacente.

*Anversa, 1* (ufficiale). — Il bombardamento di Waelhelm, Wavre e Sainte Cathérine è continuato tutta la giornata di ieri. La fanteria nemica ha tentato un attacco contro i forti di Liezele e Breendenck. I belgi che occupavano gli intervalli tra i forti la lasciarono avvicinare, quindi, sostenuti dall'artiglieria, aprirono contro di essa un fuoco micidiale, che la costrinse a ripiegare precipitosamente dopo aver subito considerevoli perdite.

*Anversa, 1* (ufficiale). — I belgi hanno rioccupato Malines.

Il bombardamento di Lierre e di Heyst-op-Berg è ricominciato.

*Lisbona, 1.* — È partito un secondo contingente di truppe composto di 500 uomini, diretto nell'Africa portoghese.

Il ministro degli esteri inglese, sir Edward Grey, ha incaricato il ministro britannico a Lisbona di ringraziare il Governo e la nazione portoghese per la loro risoluta attitudine a favore della triplice intesa.

L'incrociatore inglese *Argonaut* è giunto a Lisbona, per ordine del Governo britannico, per salutare il Governo e la nazione. È stata fatta all'incrociatore una accoglienza estremamente cordiale ed entusiastica.

Trentasette grandi piroscafi tedeschi sono immobilizzati nel porto di Lisbona.

*Pretoria, 1* (ufficiale). — Distaccamenti di forze dell'Unione hanno sorpreso due posti tedeschi, uno presso Grosplatz, all'est di Luderitzbucht, l'altro presso Anichab, a 25 miglia a nord di Luderitzbucht.

Cinque tedeschi sono stati fatti prigionieri, uno di essi è ferito mortalmente.

Gli inglesi non hanno avuto nessuna perdita.

*Londra, 1.* — L'Ammiragliato annuncia che l'incrociatore inglese *Cumberland* ha catturato nel fiume Camerun otto vapori della linea Woerman & Arnfield dell'*Hamburg Amerika*, con una stazza totale di 30.915 tonnellate. È stata catturata anche la cannoniera *Seden.*

Si crede che il bacino galleggiante e la *Erzherzogin Elizabeth*, i quali erano stati affondati, possano essere rimessi a galla.

*Tokio, 1.* — Gli aviatori giapponesi affermano di avere colpito con le loro bombe le navi tedesche a Tsing-Tao.

*Berlino, 2.* — Il grande stato maggiore annuncia dal grande quartier generale, 1° ottobre sera:

Il 30 settembre strappammo ai francesi le alture di Roye e di Fresnoy, situate al nord-ovest di Noyon.

Oggi, a sud-est di Saint Mihiel, gli attacchi dei francesi, provenienti da Toul, sono stati respinti con grandi perdite pei francesi.

L'offensiva contro Anversa continua con successo.

Sul teatro orientale della guerra nessun cambiamento.

*Londra, 2.* — Il *Daily Express* ha da Gand che i tedeschi hanno costruito cinque grandi ponti sulla Mosa, fra Givet e Namur.

## CRONACA ITALIANA

**La festa del Plebiscito**. — Roma celebra oggi la data gloriosa in cui, con voto solenne di popolo, affermava la sua unione alla grande famiglia italiana e il trionfo del pensiero civile.

Il sindaco ha pubblicato per la ricorrenza il seguente manifesto:

*Romani!*

Roma commemora oggi il fausto giorno che fu epilogo grandioso della epopea del risorgimento. Il 2 ottobre 1870, con infrenabile slancio di amore, i Romani affermavano liberamente, per plebiscito magnifico, la loro incrollabile fede nelle istituzioni nazionali; e Roma, madre augusta ed eterna, avvinceva per sempre tutte le genti d'Italia.

Rimanga imperituro il ricordo di quella data e del patto solenne; in quel giorno si legarono indissolubilmente i destini della patria a quelli della gloriosa Dinastia di Savoia che aveva dato all'Italia l'unità, la libertà, l'indipendenza.

*Romani!*

Salutiamo questo giorno con patriottico entusiasmo; e da Roma, capitale d'Italia, rievochiamo la grandezza del passato, con piena fiducia nell'avvenire.

In questo giorno il pensiero di ogni cittadino si volga al Re, geloso custode della fortuna della patria; ed ancora una volta erompa da ogni petto il grido che echeggiò nelle ore storiche della redenzione e raccolse tutti gli italiani sotto una sola bandiera:

« *Italia e Vittorio Emanuele!* ».

La fausta ricorrenza, stante la gravità degli universali avvenimenti, non ha il carattere di grandiosa solennità.

Nondimeno i corpi armati municipali vestono l'alta divisa e i Palazzi capitolini e tutti gli edifizi del Comune hanno issato bandiera e questa sera saranno illuminati.

Anche molte case sono imbandierate.

La premiazione degli alunni delle scuole civiche, che costituisce una delle manifestazioni più belle della festa cittadina, è stata rinviata.

**Per la sicurezza nell'Adriatico.** — L'*Agenzia Stefani* comunica:

« Il Governo austro-ungarico ha dichiarato di aver preso nella più seria considerazione il reclamo presentatogli dal Governo italiano in seguito allo scoppio delle mine nell'Adriatico.

« Il conte Berchtold assicurava il nostro ambasciatore che avrebbe assunto subito informazioni sull'accaduto per fare adottare dalle competenti autorità i provvedimenti atti ad evitare il ripetersi dei gravi inconvenienti verificatisi ».

**La pesca delle mine.** — Dicemmo ieri delle disposizioni date da S. E. il ministro della marina per liberare le coste italiane del mare Adriatico delle numerose mine austriache che la investono.

La esecuzione delle prescrizioni ministeriali ha dato già non indifferenti risultati.

La torpediniera *P* 7 ha raccolto al largo di Pesaro tre torpedini. Da Porto Corsini è partita la torpediniera *P* 12 per ridiscendere l'Adriatico e raccogliere delle altre mine, che erano state avvistate.

Si ha notizia da Comacchio che un battello ha rinvenuto una mina di circa sei chilogrammi nel porto di Magnavacca.

**Festa benefica.** — Domenica, in Roma, avrà luogo nello Stadio nazionale la grande festa pro-rimpatriati e pro quartiere Flaminio, promossa dall'Associazione popolare Flaminia.

Il programma di esercizi podistici e ciclistici è variato, attraentissimo.

**Ad un valoroso.** — A Potenza, la brigata granatieri di Sardegna, rappresentata dal maggiore cav. Manfredi, dal capitano Gracchi e dal tenente Antonini, recativisi da Roma, ha murato sulla facciata di quel palazzo comunale una targa di bronzo in ricordo del tenente colonnello Nicola Riviello, eroe di Gargaresc e Sidi Alì, nativo di quella città.

Una lapide commemorativa sulla facciata della casa dell'estinto in via Vittorio Emanuele, con l'epigrafe dettata dall'avv. Cammarota, veniva poi scoperta a cura del municipio.

Le cerimonie inaugurali furono riuscitissime e costituirono un degno tributo del cuore del popolo al valoroso estinto.

**Scontro ferroviario.** — Iermattina, alla stazione di Termini n Roma, avvenne un grave scontro fra il treno viaggiatori n. 3380 proveniente da Nettuno-Velletri, pieno di passeggeri, e la coda del, treno n. 4933 che, giunto pochi minuti, prima stava manovrando sul terzo binario per andare al deposito.

I feriti ascendono a 32.

L'autorità ha iniziato un'inchiesta per accertare le responsabilità.

**Beneficenza.** — A Napoli è morta la signora Raffaella Cuccurullo, la cui memoria sarà benedetta dai poveri, riverita da tutti i buoni.

La pia signora con testamento pubblico vari mesi fa legò il suo considerevole patrimonio consistente in immobili ed in rendita intestata per un capitale di oltre 110 mila lire, nonchè altri valori al latore all'ospedale dei Pellegrini.

Il governo dell'opera ospedaliera stabilì tributare solenni esequie alla benefattrice e di aggiungere il di lei nome a quelli degli altri generosi ricordati su lapidi marmoree nel vestibolo dello spedale.

**Importazioni.** — Il R. console generale in New York ha telegrafato che il vapore francese *Patrie* è partito il 24 corrente da quel porto per Napoli con 1344 barili di olio lubrificante e 54830 *bushels* di grano per Marsiglia.

**Marina mercantile.** — Il *Porto Said*, della Marittima italiana, è partito da Aden per l'Italia.

# TELEGRAMMI

**(Agenzia Stefani)**

COSTANTINOPOLI, 1. — Si assicura che, secondo informazioni pervenute alla Porta, la flotta anglo-francese, in seguito ai passi fatti dalla Porta, si è allontanata dai Dardanelli, ma si troverebbe sempre nelle acque di Tenedo.

ATENE, 1. — Il presidente del Consiglio, Venizelos, ha dichiarato alla Camera che la Grecia desidererebbe ardentemente che il conflitto europeo non si estendesse ai Balcani.

Circa la questione delle isole dell'Egeo occupate dalla Grecia, Venizelos ha dichiarato che il Governo considera la questione come definitivamente risolta dal punto di vista internazionale. Tuttavia il Governo ellenico è disposto ad accordare alcune soddisfazioni alla Turchia, alla condizione espressa che le isole contestate continuino ad essere governate nello stesso modo delle altre provincie del Regno.

QUEBEC, 1. — Il ministro della guerra, rivolgendosi alle truppe canadesi che si recano in Europa, ha loro detto:

Quando gli uomini liberi della colonia saranno a fianco dei soldati della madre patria, l'autocrazia prussiana comprenderà la potenza gigantesca della libertà. Voi tutti non dovete dimenticare che non partite in guerra contro il popolo tedesco innocente. Il vostro dovere è di rovesciare la tirannia e di annientare la. brama di conquista.

BORDEAUX, 1. — Una nota ufficiosa dice:

Il *Wolff Bureau* ha annunziato che la Francia, l'Inghilterra ed il Belgio avevano nell'aprile del 1914 conclusa una convenzione militare dalla quale sarebbe risultata, secondo il *Wolff Bureau*, la violazione della neutralità del Belgio. Questa notizia è semplicemente inventata.

VIENNA, 1. — I giornali, commentando l'ordine del giorno dell'arciduca Federico, affermano la straordinaria importanza di questo messaggio che proclama la verità sulla situazione militare sui teatri della guerra.

Il *Fremdenblatt* scrive:

Come il diritto è dalla nostra parte, così anche la sincerità è dalla parte nostra. Noi non abbiamo bisogno di ricorrere alla menzogna. Le gesta dei due eserciti parlano per la Germania e per noi. Questa è la verità.

La fiducia nella vittoria, espressa nell'ordine del giorno, incontra, come scrivono i giornali, una eco nelle popolazioni delle Monarchie alleate, le quali sono comprese della incrollabile certezza che la guerra universale sarà condotta gloriosamente a termine dalle armi austro-ungariche e tedesche alleate.

BERLINO, 1. — Il *Monitore delle leggi dell'Impero* pubblica una disposizione del Consiglio federale concernente la proibizione dei pagamenti verso l'Inghilterra. Secondo questa disposizione è proibito fino a nuovo ordine di effettuare pagamenti per l'Inghilterra, l'Irlanda e le colonie e i possedimenti esteri inglesi, direttamente o indirettamente, a contanti, con operazioni di cambio o con invio di chèques.

È anche proibito d'importare o d'inviare nei paesi summenzionati, direttamente o indirettamente, denaro o valori.

La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* scrive a questo riguardo:

L'Inghilterra ha impiegato nella guerra economica che conduce contro di noi mezzi che finora non erano nelle abitudini delle altre nazioni.

Il punto di vista inglese trova la sua espressione di massima e generale nella proibizione del commercio col nemico. Contro tale misura è stato chiesto in modo sempre più generale la proibizione dei pagamenti destinati all'Inghilterra. Una semplice contro moratoria legale od una semplice presa sotto protezione dei debitori tedeschi non costituirebbero indubbiamente rappresaglie sufficienti contro l'Inghilterra. Unicamente la proibizione dei pagamenti dietro la quale il commerciante tedesco ed il debitore tedesco possono trincerarsi, li pone in una situazione chiara di fronte ai loro creditori inglesi o agli agenti di questi ultimi.

Il cancelliere dell'Impero ha autorizzato eccezioni: per esempio nel caso in cui i pagamenti in Inghilterra sono necessari per proteggere i tedeschi ivi residenti o mantenere le case tedesche in Inghilterra. Naturalmente la proibizione dei pagamenti lascia sussistere i diritti dei creditori; i debiti non sono annullati, ma semplicemente aggiornati fino a nuovo ordine.

COSTANTINOPOLI, 2. — Secondo il *Tanin* le flotte inglese e francese si sono ritirate dietro l'isolotto di Gadaro, presso Tenedo. Esse hanno lasciato due navi dinanzi ai Dardanelli.

PIETROGRADO, 2. — Un dispaccio da Costantinopoli dice che gli uffici postali esteri non funzionano più.

COSTANTINOPOLI, 2. — Il ministro delle finanze ha trasmesso alle autorità dell'Impero una circolare contenente particolareggiate istruzioni circa l'imposta di patente per gli stranieri che deve oggi entrare in vigore.

La circolare dà pure consigli circa la condotta da tenere verso gli stranieri e dice che non bisogna dimenticare che gli stranieri che si consacrano al commercio e all'industria in Turchia contribuiscono largamente allo sviluppo economico del paese e che bisogna ispirare in essi la fiducia nelle leggi locali.

# NOTIZIE VARIE

**L'industria dei giocattoli in Baviera.** — Da molti secoli si fabbrica in Norimberga e nei suoi dintorni ogni genere di balocchi, ed in qualche famiglia questo mestiere viene trasmesso da padre in figlio da molte generazioni. Sin dal 1200 circa, venivano fatti i balocchi in modo modesto da artigiani come industria casalinga e venivano venduti da per tutto per mezzo di merciaiuoli ambulanti. Nel medio evo Norimberga era quasi l'unica piazza dell'Europa nella quale si costruivano balocchi consistenti principalmente in bambole e venivano trasportati in tutti i paesi coi quali i commercianti norimberghesi erano in relazione. Dall'anno 1875 circa incominciò un cambiamento nella fabbricazione dei balocchi: l'industria casalinga si cambiò in azienda industriale ed il suo sviluppo fu rapido ed enorme. Dopo pochi anni sorsero stabilimenti industriali di un'estensione colossale sviluppantisi sempre più di anno in anno. Presentemente tali stabilimenti esistono, principalmente in Norimberga, Fürth, Erlangen, Zimdorf, Wendelstein, Weissenburg, Lichtenfels e Burgafrnbach. Il valore dell'esportazione dei giocattoli dalla Baviera si calcola a più 20 milioni di marchi.

È impossibile precisare anche approssimativamente il valore della produzione annuale dei giocattoli. Le statistiche vengono compilate dalle Camere di commercio quanto dal « Reichsmant » a Berlino e si pubblicano nei rapporti delle Camere di commercio. Non esistono scuole professionali dove si insegni la fabbricazione dei giocattoli. Negli stabilimenti e nelle grandi fabbriche i giovani fanno l' « apprentissage » e i più sono individui abituati da generazione a questo modesto sì ma lucroso mestiere.

## OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

**del R. Osservatorio astronomico al Collegio Romano**

1° ottobre 1914.

| | |
|---|---|
| L'altezza della stazione è di metri | 50.60 |
| Il barometro a 0°, in millimetri e al mare | 770.3 |
| Termometro centigrado al nord | 20 0 |
| Tensione del vapore, in mm. | 6.39 |
| Umidità relativa, in centesimi | 37 |
| Vento, direzione | NW |
| Velocità in km. | 4 |
| Stato del cielo | sereno |
| Temperatura massima, nelle 24 ore | 21.3 |
| Temperatura minima, id. | 9.6 |
| Pioggia in mm. | — |

1° ottobre 1914.

**In Europa**: pressione massima di 772 sui Carpazi, minima di 764 sulla costa baltica.

**In Italia nelle 24 ore**: la pressione barometrica è salita ovunque fino a 9 mm. sulla Sicilia; temperatura stazionaria sulle isole, diminuita altrove; cielo nuvoloso con pioggerelle in Sicilia, vario in Sardegna, quasi sereno sul rimanente.

Barometro: massimo di 771 al nord, minimo di 767 in Sardegna.

Probabilità:

Regioni settentrionali: venti moderati 1° quadrante, cielo prevalentemente sereno, temperatura stazionaria.

Regioni appenniniche: venti moderati 4° quadrante, cielo vario località meridionali, piuttosto sereno altrove, temperatura mite.

Versante adriatico: venti moderati intorno tramontana, cielo vario località meridionali, piuttosto sereno rimanente, temperatura bassa, mare alquanto agitato coste salentine.

Versante tirrenico: venti moderati 2° quadrante, cielo nuvoloso alte regioni, vario altrove, temperatura elevata, mare alquanto agitato.

Versante jonico: venti moderati 2° quadrante, cielo vario, temperatura elevata, mare mosso

Coste libiche: venti moderati meridionali, cielo vario, temperatura aumento, mare mosso.

# Bollettino meteorico dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica

Roma, 1° ottobre 1914.

| STAZIONI | STATO del cielo ore 8 | STATO del mare ore 8 | TEMPERATURA precedente nelle 24 ore massima | minima |
|---|---|---|---|---|
| *Liguria* | | | | |
| Porto Maurizio | sereno | calmo | 21 0 | 16 0 |
| San Remo | sereno | calmo | 23 0 | 15 0 |
| Genova | sereno | calmo | 22 0 | 15 0 |
| Spezia | sereno | calmo | 22 0 | 12 0 |
| *Piemonte* | | | | |
| Cuneo | 3/4 coperto | — | 20 0 | 11 0 |
| Torino | coperto | — | 20 0 | 9 0 |
| Alessandria | sereno | — | 20 0 | 9 0 |
| Novara | sereno | — | 21 0 | 8 0 |
| Domodossola | sereno | — | 21 0 | 5 0 |
| *Lombardia* | | | | |
| Pavia | sereno | — | 23 0 | 4 0 |
| Milano | sereno | — | 21 0 | 9 0 |
| Como | 3/4 coperto | — | 21 0 | 9 0 |
| Sondrio | sereno | — | 20 0 | 9 0 |
| Bergamo | coperto | — | 19 0 | 12 0 |
| Brescia | -- | — | — | — |
| Cremona | sereno | — | 21 0 | — 9 0 |
| Mantova | sereno | — | 22 0 | 9 0 |
| *Veneto* | | | | |
| Verona | sereno | — | 21 0 | 9 0 |
| Belluno | sereno | — | 18 0 | 5 0 |
| Udine | sereno | — | 19 0 | 8 0 |
| Treviso | sereno | — | 20 0 | 8 0 |
| Vicenza | sereno | — | 17 0 | 10 0 |
| Venezia | sereno | legg. mosso | 20 0 | 10 0 |
| Padova | sereno | — | 20 0 | 7 0 |
| Rovigo | sereno | — | 22 0 | 8 0 |
| *Romagna-Emilia* | | | | |
| Piacenza | sereno | — | ? | ? |
| Parma | sereno | — | 21 0 | 9 0 |
| Reggio Emilia | sereno | — | 20 0 | 9 0 |
| Modena | sereno | — | 20 0 | 8 0 |
| Ferrara | sereno | — | 20 0 | 9 0 |
| Bologna | sereno | — | 20 0 | 8 0 |
| Forlì | sereno | — | 20 0 | 8 0 |
| *Marche-Umbria* | | | | |
| Pesaro | sereno | calmo | 19 0 | 6 0 |
| Ancona | sereno | calmo | 19 0 | 12 0 |
| Urbino | sereno | — | 16 0 | 8 0 |
| Macerata | sereno | — | 17 0 | 11 0 |
| Ascoli Piceno | sereno | — | 20 0 | 8 0 |
| Perugia | sereno | — | 17 0 | 9 0 |

| STAZIONI | STATO del cielo ore 8 | STATO del mare ore 8 | TEMPERATURA precedente nelle 24 ore massima | minima |
|---|---|---|---|---|
| *Toscana* | | | | |
| Lucca | sereno | — | 21 0 | 8 0 |
| Pisa | sereno | — | 23 0 | 7 0 |
| Livorno | sereno | calmo | 22 0 | 15 0 |
| Firenze | sereno | — | 22 0 | 7 0 |
| Arezzo | sereno | — | 20 0 | 8 0 |
| Siena | sereno | — | 19 0 | 11 0 |
| Grosseto | sereno | — | 24 0 | 7 0 |
| *Lazio* | | | | |
| Roma | sereno | — | 22 0 | 10 0 |
| *Versante Adriatico Meridionale* | | | | |
| Teramo | — | — | — | — |
| Chieti | sereno | — | 18 0 | 9 0 |
| Aquila | sereno | — | 16 0 | 2 0 |
| Agnone | — | — | — | — |
| Foggia | sereno | — | 20 0 | 10 0 |
| Bari | sereno | mosso | 19 0 | 16 0 |
| Lecce | sereno | — | 19 0 | 15 0 |
| *Versante Mediterraneo Meridionale* | | | | |
| Taranto | sereno | calmo | 20 0 | 11 0 |
| Caserta | sereno | — | 20 0 | 13 0 |
| Napoli | sereno | calmo | 20 0 | 12 0 |
| Benevento | sereno | — | 20 0 | 5 0 |
| Avellino | sereno | — | 17 0 | 3 0 |
| Mileto | sereno | — | 22 0 | 8 0 |
| Potenza | sereno | — | 14 0 | 6 0 |
| Cosenza | — | — | — | — |
| Tiriolo | 1/2 coperto | — | 22 0 | 8 0 |
| *Sicilia* | | | | |
| Trapani | 1/2 coperto | calmo | 24 0 | 20 0 |
| Palermo | 1/4 coperto | — | 24 0 | 15 0 |
| Porto Empedocle | — | — | — | — |
| Caltanissetta | sereno | — | 21 0 | 14 0 |
| Messina | sereno | calmo | 22 0 | 16 0 |
| Catania | 3/4 coperto | agitato | 23 0 | 18 0 |
| Siracusa | coperto | agitato | 25 0 | 17 0 |
| *Sardegna* | | | | |
| Sassari | 1/2 coperto | — | 25 0 | 16 0 |
| Cagliari | sereno | calmo | 25 0 | 12 0 |
| *Libia* | | | | |
| Tripoli | 3/4 coperto | calmo | 27 0 | 17 0 |
| Bengasi | — | — | — | — |

*Direttore*: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*